

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4475 del 13/08/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel comune di Reggio Emilia, richiesta dall'impresa "BITUL CARWASH Soc. Resp. Lim. Semp." inerente l'attività di autolavaggio
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4673 del 13/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tredici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.12714/2026

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel comune di Reggio Emilia, richiesta dall'impresa "BITUL CARWASH Soc. Resp. Lim. Semp." inerente l'attività di autolavaggio.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP di San Polo d'Enza ad ARPAE SAE in data 09/04/2026, e acquisita al protocollo con PG/64597 – pratica Sinadoc 12978/2026 – inviata dal legale rappresentante della **BITUL CARWASH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** (P.IVA 03111480350) con sede legale e impianto nel comune di Reggio Emilia - Via Felice Casorati n. 19 - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di autolavaggio, svolta presso l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia - Via Felice Casorati n. 19 - provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche,

competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

-a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con note PG/65002 del 09/04/2026 e PG/86330 del 12/05/2026, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/84220 del 08/05/2026 e PG/103776 del 08/06/2026 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

- con nota acquisita al PG/140979 del 31/07/2026, il SUAP trasmetteva ad Arpae SAE le integrazioni volontarie inoltrate dalla ditta;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- il nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia (protocollo n.148475 del 12/08/2026) competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RA001551-2026-P del 03/08/2026, acquisito al protocollo di Arpae al n. 142867 del 04/08/2026.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE.

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **"BITUL CARWASH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA"**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di autolavaggio da realizzarsi in comune di Reggio Emilia - Via Felice Casorati n.19 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente.

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa BITUL CARWASH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (P.IVA 03111480350), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia - Via Felice Casorati n.19 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e D.R.G 1053/2003	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DGR n.1053/2003 allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura";
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico/Nulla osta acustico (art.8, comma 4/comma 6 della Legge n.447/95)".

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente

atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Rubiera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Rubiera e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc n.12714/2026

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e DGR n. 1053/2003, allo scarico di acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura

L'attività consiste nel lavaggio manuale di autoveicoli mediante postazioni dotate di lance ad alta pressione e si svolge all'interno di un capannone così suddiviso:

- due aree nelle quali svolge il lavaggio autovetture;
- un'area occupata dalla centrale termica;
- un'area destinata a uffici e servizi.

Il ciclo operativo si articola nelle seguenti fasi:

- ingresso del veicolo;
- prelavaggio mediante detergenti specifici;
- lavaggio ad alta pressione;
- risciacquo finale;
- eventuale asciugatura manuale.

Le acque reflue industriali prodotte derivano prevalentemente dalle operazioni di lavaggio e dal dilavamento delle superfici operative interne e recapitano in pubblica fognatura attraverso il punto di scarico denominato S1 nella planimetria di riferimento.

Il sistema di trattamento di tali acque reflue industriali consiste in:

- dissabbiatore per la separazione delle particelle solide sedimentabili;
- disoleatore a coalescenza per la separazione di oli minerali e idrocarburi;
- sistema di filtrazione interno.

La planimetria di riferimento, parte integrante del presente atto, è la tavola 2 denominata "PLANIMETRIA FOGNARIA" datata 04/05/2026 ed acquisita agli atti di Arpae al protocollo n. 140979 del 31/07/2026.

PRESCRIZIONI

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 6 m³.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1.800 m³.
3. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, devono rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e dovrà essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura.
9. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.grupporenen.it, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 1.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Si ricorda che per i reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovrà preventivamente essere presentata domanda di modifica dell'autorizzazione, e come da indicazione del gestore del Servizio Idrico Integrato tali reflui dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente

ALLEGATO E

Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8 comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che i livelli di pressione sonora relativi alle emissioni rumorose attribuibili all'attività della ditta, risultano rispettare i limiti della normativa vigente in materia di rumore.

Pertanto l'attività svolta dalla Ditta è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.